

Codice A1410A

D.D. 23 maggio 2016, n. 280

Verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter, comma 3, D. lgs. 502/1992 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012, relativa alla struttura socio-sanitaria "Centro Servizi Villa Poggio", sita in Terruggia (AL).

Con nota del 29/03/2016 (prot. n. 8013/A1402A dell'8/04/2016) il legale rappresentante della "Don Lugani Soc. Coop. Soc. Onlus" inoltrava agli uffici regionali una richiesta di verifica di compatibilita' inerente la struttura socio-sanitaria "Centro Servizi Villa Poggio", sita in Terruggia (AL), Via Enrico Prato n. 12, avente ad oggetto l'autorizzazione all'ampliamento e trasformazione della suddetta struttura, con la realizzazione di 18 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti. Il numero ipotizzato di posti letto RSA complessivi della struttura a fine intervento e' quello di 36, suddivisi in un nucleo da 20 + 4 pl di "pronta accoglienza" e in un nucleo da 10 + 2 pl di "pronta accoglienza".

La richiesta in oggetto e' stata predisposta sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012 (Art. 8/ter D. lgs. 502/1992 e s.m.i. Strutture socio-sanitarie. Nuove disposizioni), che, tra l'altro, dispone: "... la verifica di compatibilita' ex art. 8/ter del D.lgs. 502/92 e s.m.i. puo' essere richiesta da strutture residenziali socio sanitarie per anziani non autosufficienti presenti nei distretti sanitari con percentuale compresa fra il 3% e il 6% (posti letto ogni 100 anziani ultrasessantacinquenni), fermo restando i fabbisogni di cui alla D.G.R. n. 46-528 del 4.8.2010 e preso atto che il relativo parere favorevole di compatibilita' permette l'autorizzazione al funzionamento ma non permette la possibilita' di richiedere l'accreditamento".

Il Settore Assistenza sanitaria e socio sanitaria territoriale, con nota del 18/04/2016 (prot. n. 8626/A1402A) richiedeva al Direttore Generale dell'ASL AL un parere obbligatorio e non vincolante, ai sensi della D.G.R. n. 46-528 del 04/08/2010, in relazione alla richiesta suddetta.

Con nota del 18/05/2016 (prot. n. 10822 del 18/05/2016), il Direttore Generale dell'ASL AL esprimeva parere favorevole alla richiesta succitata.

I funzionari regionali esaminavano assieme ai rappresentanti della struttura succitata le planimetrie dell'intervento, alla luce della D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012. Si rilevava una parziale inadeguatezza degli spazi e si concordava che l'intervento succitato avrebbe portato alla seguente capienza definitiva: un nucleo da 20 pl di RSA + 3 pl di pronta accoglienza al primo piano della struttura e un nucleo da 10 pl di RSA al secondo piano della struttura (oltre al Centro Diurno Integrato gia' presente al piano terra della struttura).

Tutto cio' premesso, ritenuto necessario esprimere il parere previsto dall'art. 8/ter, comma 3, del D. lgs. 502/1992 e s.m.i. sulla richiesta in oggetto.

IL DIRIGENTE

visto il D. lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
visto l'art. 17 della L. R. 23/2008;
vista la D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010;
vista la D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012;

vista la D. D. 29 settembre 2014, n. 802/DB2016

determina

di dare parere favorevole di verifica di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, D. lgs. 502/1992 e s.m.i., della struttura socio-sanitaria "Centro Servizi Villa Poggio", sita in Terruggia (AL), Via Enrico Prato n. 12, avente ad oggetto l'autorizzazione all'ampliamento e trasformazione della suddetta struttura, con la realizzazione di 15 (quindici) posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti. La capienza definitiva della struttura sarà la seguente: un nucleo da 20 pl di RSA + 3 pl di pronta accoglienza per anziani non autosufficienti al primo piano della struttura; un nucleo da 10 pl di RSA per anziani non autosufficienti al secondo piano della struttura (oltre al Centro Diurno Integrato già presente al piano terra della struttura). I 15 (quindici) posti letto oggetto del presente parere potranno essere autorizzati ma non accreditati.

La validità temporale del parere succitato è di 18 mesi dal rilascio dello stesso. Il soggetto richiedente deve comunicare alla Regione Piemonte (Direzione Sanità – Settore Assistenza sanitaria e socio sanitaria territoriale) gli estremi del provvedimento dell'ASL di autorizzazione al funzionamento relativo alla richiesta in oggetto

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a), del d.lgs n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il Responsabile del Settore
Vittorio Demicheli